

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITÀ COMPETENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la “Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (*Testo Unico Ambientale*), concernente “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;

VISTO l’Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come integrato dall’Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018 che ha abrogato le precedenti disposizioni, con il quale sono state disciplinate le procedure di competenza dell’Amministrazione regionale ed individuate le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento della P.A., in conformità all’art. 97 della costituzione ed alla normativa ambientale di cui al D.lgs 3 aprile 2006, n 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il funzionigramma del D.R.U. approvato con D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n 6 e successive modifiche ed integrazioni” pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n. 28 del 01/07/2016;

VISTA la direttiva dirigenziale prot. n 8078 del 9.05.17 con la quale, tra l’altro, si è disposto il “...trasferimento delle pratiche, riconducibili al procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, giacenti agli atti dell’Ufficio e la cui istruttoria non è stata avviata, ai pertinenti Servizi per ambiti di competenza..., previa verifica della procedibilità dell’istanza in termini di mero accertamento della sussistenza della documentazione essenziale o obbligatoria...”;

VISTO il D.P.Reg. n. 645/Area1^/S.G. del 30 Novembre 2017, con il quale l’On.le Avv. Salvatore Cordaro è stato nominato Assessore regionale con preposizione all’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente.

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019, di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

- VISTA** la nota prot. n. 5881 del 05/03/2019 (assunta all'ARTA, Dipartimento Urbanistica, con prot. n. 4621 del 07/03/2019), con la quale il Comune di Monreale (PA), nella qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso il Rapporto Preliminare Ambientale corredato degli elaborati progettuali ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) della Variante al P.R.G. vigente in esecuzione della sentenza del T.A.R.S. Sezione Seconda di Palermo n. 002721 del 06/10/2016 pubblicata in data 22/11/2016 - Foglio di Mappa n. 27 particelle nn. 856 e 1028 – Ditta: Di Mitri Paola Pietra e Di Mitri Vincenza.
- VISTA** la nota prot. n. 5359 del 20/03/2019, del Servizio 2 - DRU con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione, ex art. 12 del D. Lgs. 152/2006, della documentazione relativa della Variante al P.R.G. vigente in esecuzione della sentenza del T.A.R.S. Sezione Seconda di Palermo n. 002721 del 06/10/2016 pubblicata in data 22/11/2016 - Foglio di Mappa n. 27 particelle nn. 856 e 1028 – Ditta: Di Mitri Paola Pietra e Di Mitri Vincenza, dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.), ivi indicati nella medesima nota, chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, ai sensi della medesima norma;
- VISTA** la nota prot. 988 del 23/04/2019 – dell'ASP di Palermo.
- PRESO ATTO** che i restanti S.C.M.A., non hanno fatto pervenire, entro i termini, i loro pareri, osservazioni o contributi a questa Autorità Competente.
- VISTA** la nota del Servizio 2 – DRU prot. n. 8292 del 06/05/2019, con la quale sono stati trasmessi, per il tramite della Segreteria della C.T.S., gli atti relativi al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) della Variante al P.R.G. vigente in esecuzione della sentenza del T.A.R.S. Sezione Seconda di Palermo n. 002721 del 06/10/2016 pubblicata in data 22/11/2016 - Foglio di Mappa n. 27 particelle nn. 856 e 1028 – Ditta: Di Mitri Paola Pietra e Di Mitri Vincenza, alla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, al fine di acquisire il parere di competenza.
- CONSIDERATO** che in assenza di pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei suddetti S.C.M.A.
- VISTO** il parere n. 247 del 27/11/2019, approvato in pari data dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, trasmesso dal Servizio1/U.O.1.1/DRU, nella qualità di Segreteria a supporto della medesima Commissione, con nota prot. n. 21664 del 06/12/2019, al Servizio 2 – DRU, con il quale viene espresso parere che la Variante al P.R.G. vigente in esecuzione della sentenza del T.A.R.S. Sezione Seconda di Palermo n. 002721 del 06/10/2016 pubblicata in data 22/11/2016 - Foglio di Mappa n. 27 particelle nn. 856 e 1028 – Ditta: Di Mitri Paola Pietra e Di Mitri Vincenza, non sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le prescrizioni in esso contenute.
- RITENUTO** di poter condividere il sopra citato parere della C.T.S. n. 247 del 27/11/2019, che allegato al presente Decreto ne costituisce parte integrante;

DECRETA

- Art. 1)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 247 del 27/11/2019, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, la Variante al P.R.G. vigente in esecuzione della sentenza del T.A.R.S. Sezione Seconda di Palermo n. 002721 del 06/10/2016 pubblicata in data 22/11/2016 - Foglio di Mappa n. 27 particelle nn. 856 e 1028 – Ditta: Di Mitri Paola Pietra e Di Mitri Vincenza, **sia da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica**, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel sopra citato parere n. 247 del 27/11/2019.

- Art. 2)** Il Comune di Monreale, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l'allegato parere, che ne costituisce parte integrante, all'Albo Pretorio Comunale, e sul proprio sito istituzionale.
- Art. 3)** A norma dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1, della Legge 116/2014, e dell'art. 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014 e s.m.i., il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità Competente – Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Regione Siciliana, e contemporaneamente per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
- Art. 4)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, lì
18/12/2019

L'Autorità Competente per la VAS
L'ASSESSORE
On. Avv. Salvatore Cordaro
firmato



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

OGGETTO: Proposta di Variante al PRG vigente approvato con D.A. n. 213/1980 in esecuzione della sentenza del TAR sezione di Palermo n. 2721/2016 del 22.11.2016 – Foglio di Mappa n. 27 particelle nn- 856 e 1028

Sigla Progetto: PA 51-3

Proponente: Ditta Di Mitri Paola Pietra e Di Mitri Vincenza.

Autorità Procedente: Comune di Monreale

Procedimento: Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex art.12 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. – art.8 D.P.R. 8 luglio 2014, n.23.

PARERE predisposto in data 24.11.2019 sulla base della documentazione e delle informazioni che sono fornite dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente della Regione Siciliana e contenute nell'apposito webdisk.

PARERE C.T.S. n. 247 /2019 del 27/11/2019

VISTO l'art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante "Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale", come integrato con l'art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 357 dell'08/03/1997 e s.m.i.;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Nota prot. 605/GAB del 13 febbraio 2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti";

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTA la nota prot. n. 8292 del 06.05.2019, con cui il Dipartimento dell'Urbanistica - Servizio 2, avendo effettuato l'istruttoria amministrativa e verificata la procedibilità della pratica, ha trasmesso al Presidente della Commissione Tecnica Specialistica, ai fini dell'espressione del parere tecnico previsto dal D.A. n. 228/GAB del 27/05/2016, la seguente documentazione in formato digitale, relativa al progetto di Variante al PRG in esecuzione della sentenza del TAR, sezione seconda, di Palermo n. 2721 del 6.10.2016, Foglio di Mappa n. 27 particelle nn. 856 e 1028 di cui all'oggetto:

- Istanza dell'Autorità Procedente, prot. N. 620649 del 17/04/2019 assunta al protocollo DRU al n. 7803 del 23/04/2019;
- Nota integrativa dell'Autorità procedente prot. n. 5881 del 5/03/2019;

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- Nota dirigenziale prot. n. 5359 del 20/03/2019 di avvio consultazioni;
- Documenti in consultazione: _ pa51-3.rar contenente: 1) Rapporto Ambientale Preliminare – ottobre 2018; 2) Elaborato relazione tecnica - ottobre 2018; 3) Tavola 01 ottobre 2018; 4) Tavola 02 ottobre 2018.

PRESO ATTO che è stato trasmesso un solo contributo degli S.C.M.A. pervenuto dall'ASP Palermo – prot. 988 del 23/04/2019;

VISTA la Sentenza TAR N. 2721/2016 REG.PROV.COLL., su ricorso Reg. Gen. n. 1481 del 2016 proposto dal Di Mitri Paola Pietra e Di Mitri Vincenza;

PRESO ATTO che nella documentazione presente sul webdisk non risulta la ricevuta degli oneri istruttori richiamata dal proponente nell'istanza dallo stesso prodotta per l'avvio del procedimento, acquisita al Servizio con la nota prot. n. 4621 del 7/03/2019, come allegato al punto 3:

3. Certificazione di avvenuto pagamento del contributo per oneri istruttori, ex art. 91 della l.r. n.9/2015, per l'avvio dell'iter istruttorio (Mandato di pagamento n. 00057 dell'11.01.2019 dell'importo di € 1.000,00, comprensivo del relativo dettaglio – valuta beneficiario 22.01.2019 – bonifico su c.c. IBAN IT89N076010460000000302901);

VISTA la nota prot. n. 5359 del 20/03/2019 con cui il Dipartimento dell'Urbanistica ha avviato la fase di consultazione chiamando i seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) alla pronuncia del relativo parere di competenza (ex art.12 comma 2 del D.Lgs. 3/4/2006, del D.L.vo.152/06 e s.m.i.) entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della stessa:

Dipartimento Regionale dell'Ambiente
Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Dipartimento Regionale dell'Energia
Dipartimento Regionale Tecnico
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
Città Metropolitana di Palermo
Ufficio del Genio Civile di Palermo
Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo
Dipartimento della Protezione Civile
ASP Palermo
Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – DAP di Palermo

RILEVATO che risulta pervenuto un solo contributo da parte dell'ASP Palermo, che con la nota prot. n. 988 del 23/04/2019, a seguito dell'esame della relativa documentazione, ha ritenuto che il progetto in questione non sia, per gli aspetti igienico-sanitari, assoggettabile alla procedura di VAS.

LETTI i documenti prodotti dal Proponente.

RILEVATO che dall'esame del contenuto del Rapporto Preliminare Ambientale (R.P.A.), ex art. 12 D.Lgs. 152/2006, è emerso quanto segue:

- l'intervento di cui all'oggetto è una Variante al PRG a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all'espropriazione;
- la proposta di Variante è stata effettuata all'esito del ricorso proposto nei confronti del Comune di Monreale dalle Ditte Di Mitri Paola Pietra e Di Mitri Vincenza che sono comproprietarie di un lotto di terreno e di un fabbricato

[Handwritten signatures and initials in the left margin]

[Handwritten signature in the bottom right corner]



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

rurale, identificati nel N.C.T. rispettivamente con le particelle n. 856 e n. 1028 (oggi n. 3974) del F.M. 27, ricadenti nell'area oggetto della variante al PRG vigente, approvato con D.A. n. 213 del 9.08.1980, relativa al Piano delle Zone Venero, Prestituccio e Mulini;

- L'amministrazione comunale, sul finire degli anni '80, valutate le problematiche inerenti la viabilità esistente nel contesto urbano identificato nella zona di via Venero, via Mulini fino alla Circonvallazione (SS186), nova zona di espansione del centro urbano, riteneva necessario avviare un ulteriore studio per un nuovo assetto viario al fine di riqualificare gli spazi urbani con arterie adeguate, spazi pubblici a verde, aumentando nel contempo la dotazione di aree a parcheggi;
- Successivamente, il Comune ha dato incarico ad un professionista esterno di redigere il "Progetto per la realizzazione del nuovo assetto viario tra le vie: della Repubblica, Venero, XVI marzo e Aldo Moro". Il progetto, nonostante l'approvazione da parte della Commissione Edilizia in data 09.01.1996 e dall'Ufficio del Genio Civile di Palermo in data 3.08.1998 con parere n. 3189/15629, non ha avuto mai alcun esito concreto per problematiche di carattere finanziario;
- Ancora, in tempi successivi, al terreno è stata assegnata la seguente destinazione urbanistica: "Nuovo piano viario tra le vie della Repubblica, Venero, XVI marzo e Aldo Moro" come da progetto in variante al PRG di cui alla delibera 150 dell'1/10/2002; restando così le particelle assoggettate al vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione della destinazione pubblica;
- La mancata realizzazione del progetto ha comportato la decadenza dei vincoli preordinati all'espropriazione e così Di Mitri Paola Pietra e Di Mitri Vincenza hanno dapprima chiesto e poi diffidato il Comune di Monreale affinché provvedesse "ad adottare una nuova riqualificazione urbanistica delle aree di cui alla Legge 241/1990 e del D.P.R. 327/2001".
- A causa del mancato riscontro del Comune, Di Mitri Paola Pietra e Di Mitri Vincenza hanno adito il TAR Palermo al fine di ottenere una nuova destinazione urbanistica dell'area suddetta che per effetto della decadenza dei vincoli preordinati era divenuta "zona bianca";
- Il TAR Palermo, ricordando come i vincoli espropriativi imposti dallo strumento urbanistico su determinati beni hanno, per legge, durata limitata solitamente pari a cinque anni alla scadenza dei quali, se non è pervenuta dichiarazione di pubblica utilità dell'opera prevista, il vincolo preordinato all'esproprio decade, ha dichiarato l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Monreale con correlata declaratoria dell'obbligo del medesimo ente di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza della ricorrente;
- In ossequio al sopracitato provvedimento, l'Ufficio competente del Comune ha redatto una proposta di Variante ordinaria al PRG ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 71 del 27/12/1978 ("Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione Siciliana in materia urbanistica");
- La nuova proposta di variante elaborata, considerata la nuova situazione emersa che ha portato parte ricorrente ad ottenere una rettifica della mappa catastale con l'attribuzione dei corretti numeri di particella, conferma per le ormai corrette particelle n. 856 e 1028 (oggi n. 3974) del FM n. 27, l'originaria destinazione delle previsioni del PRG del 1980 che indicava per tali aree la destinazione di Zona - "B2" Zona di completamento o di Riqualificazione;
- La variante riguarda una modesta porzione di tessuto urbano in un contesto fortemente antropizzato con un'estensione complessiva di mq 251,50 e non pone alcun nuovo carico urbanistico rilevante.

CONSIDERATO E RILEVATO che

- Dalla lettura del RPA è, anche, emerso che è stata già espressa, con D.A. n. 459/GIAB del 15.11.2017, una pronuncia di non assoggettabilità a procedura di VAS della prima proposta di variante elaborata dal Comune. La ripetizione del procedimento è dovuto ad un refuso catastale in quanto una delle due particelle di proprietà della parte ricorrente, particella n. 1028 FM n. 27, era stata infatti erroneamente identificata nel foglio di mappa catastale in un sito diverso rispetto alla reale ubicazione dell'immobile che era immediatamente adiacente all'altra particella oggetto di ricordo, e cioè la n. 856.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



- nel RPA è dichiarato quanto segue: *"La nuova proposta di variante elaborata, considerata la nuova situazione emersa nel corso del contraddittorio sopra richiamato che ha portato, a cura della parte ricorrente ad una rettifica della mappa catastale con l'attribuzione dei corretti numeri di particella, conferma per le particelle n. 856 e n. 1028 (oggi n.3974) del F.M. n.27, evidenziate con colore rosso nei grafici di variante, l'originaria destinazione delle previsioni del PRG del 1980 che indicava per tali aree la destinazione di Zona -"B2" Zona di Completamento o di Riqualificazione. Peraltro resta ferma ed impregiudicata la possibilità di procedere nel tempo, previa ulteriore e successiva fase di pianificazione urbanistica, alla realizzazione dello stralcio del Piano Viario nel contesto del tessuto urbano circoscritto tra le vie Aldo Moro, Venero e della Repubblica che già era stato oggetto di approvazione con Decreto A.R.T.A n. 1049/1989 del 10.08.1989, i cui vincoli di espropriazione sono decaduti. Ciò in ottica transattiva e bonaria della vicenda, al fine di scongiurare ulteriori procedure legali e, soprattutto, ulteriori e più gravosi oneri finanziari per il Comune. Le norme di attuazione in zona "B2" Zona di Completamento o di Riqualificazione del Piano Regolatore del 1980, norme che vengono confermate per le particelle n.1028 (oggi n. 3974) e n. 856 del F.M. n.27 oggetto della presente Variante".*
- Il RPA riporta le norme di attuazione della previsione originaria di Zona "B2" che di seguito vengono ritrascritte:

"Le zone indicate con il segno grafico B2 concernono le parti di agglomerato urbano parzialmente edificate e da completare.

In esse è consentita la edificazione con le seguenti prescrizioni:

- a) *l'indice di densità edilizia non potrà superare i 5mc/mq, e comunque non potrà eccedere i limiti previsti nell'ultimo comma del punto 2) dell'art. 7 del D.M. 2/4/68 n. 1444 e quelli fissati dall'art. 28 dell L. R. 21/73 e dall'art. 21 della L.R. 71/78;*
- b) *L'altezza massima raggiungibile è quella prevista dal punto 2) dell'art. 8 del D.M. 2/4/68 n. 1444 (l'altezza massima consentita è pari ad una volta e mezzo la larghezza della strada con un massimo assoluto di ml 19,00);*
- c) *sono consentiti cortili e chiostrine;*
- d) *è prescritta la distanza minima assoluta di mt 10 tra le pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.*

Le singole concessioni, in dette zone, possono essere autorizzate soltanto nei casi previsti dall'art. 21 della L.R. 71/78...".

PRESO ATTO e RILEVATO che il Rapporto Preliminare Ambientale deve esporre le caratteristiche del piano o del programma sottoposto a verifica di assoggettabilità VAS, con i contenuti minimi dell'Allegato I alla Parte seconda del D.Lvo 152/06, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- *in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- *la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;*
- *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Relativamente al quadro di riferimento urbanistico e pianificatorio - Piani e programmi di settore si rileva che i piani di riferimento sono il PRG, la Carta dei vincoli, il PAI.

CONSIDERATO E RILEVATO che dal punto di vista del regime vincolistico e di tutela, e verificate le destinazioni urbanistiche assegnate, nel RPA è dichiarato che la variante:

- non ricade in zona sottoposta a disciplina di tutela ex D.Lgs. N. 42/2004, recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio". L'area **non è sottoposta a vincolo paesaggistico di tutela della Soprintendenza ai BB.CC.AA.;**

- non è soggetta a Vincolo idrogeologico ex R.D.L. n. 3267 del 1923;

- non è in alcun modo interessata dalle previsioni del PAI – Piano stralcio di Bacino per l'Assetto idrogeologico ex R.D. n. 3267 del 1923; redatto il Bacino idrografico del fiume Oreto (039) e l'area territoriale tra il bacino del fiume Oreto e Punta Raisi (040) – Carta dei Dissesti n. 11, approvato con Decreto Presidenziale del 27/03/2007 e successivamente modificato con D.P.R.S n. 529 del 14/12/2011;

- non influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati, inclusi quelli connessi con la gestione dei rifiuti e delle acque;

- non genera un impatto cumulativo significativo;

- non coinvolge una zona di particolare qualità ambientale, di importanza storica, archeologica, culturale;

- l'area interessata dalla variante, infatti, non ricade all'interno di siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (Siti di importanza Comunitaria – SIC, ZSC e ZPS) e pertanto non si ravvisa alcuna occorrenza di ulteriore raccordo tra la presente relazione e le procedure di Valutazione di Incidenza di cui alle norme di settore vigenti. A monte dell'abitato, in direzione ovest, la zona SIC più vicina al contesto urbano interessato, è il Sito denominato "Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana" contraddistinto dal codice ITA020023 che dista 700 mt circa dall'area interessata; a valle dell'abitato, in direzione sud, la zona SIC più vicina, che dista 1600 mt circa dal contesto urbano interessato, è il sito denominato "Valle del Fiume Oreto" contraddistinto dal codice ITA020012;

- non comporta modifiche capaci di alterare l'equilibrio dei luoghi, essendo l'edificio ubicato in un contesto urbano (zona "B" di completamento) fortemente antropizzato, caratterizzato dall'assenza di testimonianze storico-architettoniche o ambientali.

CONSIDERATO E RILEVATO che, ai fini che verifica di assoggettabilità alla VAS, bisogna valutare anche le eventuali criticità circa lo stato delle diverse componenti ambientali in atto nel territorio interessato dalla Variante al PRG e a tal fine si evidenzia, come peraltro riportato nel RPA, che l'area di interesse è connotata da un edificio inserito in un contesto urbano (zona "B" di completamento), fortemente antropizzato e che la variante riguarda una modesta porzione di tessuto urbano con un'estensione complessiva di mq 251,50

RILEVATO dal RPA che:

- con riferimento a *Vincoli e tutele*, come già detto in precedenza, la zona non è sottoposta a vincolo paesaggistico, né ricade all'interno di siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (Siti di importanza Comunitaria – SIC, ZSC e ZPS).
- con riferimento al *Rumore e qualità dell'aria*, il proponente ha dichiarato che la realizzazione del nuovo edificio previsto in variante non comporta in termini assoluti un aumento significativo delle fonti acustiche di immissione. Per quanto riguarda la qualità dell'aria, essa è sostanzialmente indipendente dall'attuazione della Variante. In generale, l'impatto dell'intervento può considerarsi nullo in quanto non si riscontrano influenze su aspetti già compromessi.
- In relazione alla componente *Acqua e risorse idriche*, dagli strumenti di pianificazione si rileva che nei dintorni dell'area in cui ricade la Variante non sono presenti né fiumi, né torrenti o altri corsi d'acqua che potenzialmente potrebbero essere interferiti. La variante non determina alcun aumento significativo di consumi idrici e la permeabilità del suolo non viene sostanzialmente alterata.



- In ordine alla componente *Ecosistemi*, nel RPA è dichiarato che l'area in oggetto, considerata l'alta connotazione antropica non è interessata da corridoi ecologici o, comunque, non si rilevano influenze su aspetti già compromessi.
- Con riferimento alla produzione di *Rifiuti* la realizzazione del nuovo edificato non comporta un aumento significativo della produzione dei rifiuti urbani e/o speciali.
- Con riguardo a *Popolazione e salute umana – Ambiente urbano – Mobilità e trasporti* nel RPA è dichiarato che realizzazione del nuovo edificati non comporta alcuna influenza negativa sulla salute umana, sull'ambiente urbano e sulla mobilità, in quanto non comporta alcun aumento significativo del traffico veicolare urbano.

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE

CONSIDERATA E VALUTATA la documentazione inerente la *Variante* in argomento;

CONSIDERATO, con riferimento all'art.2, comma 2 del D.P.R. 8 luglio 2014, n. 23 "*Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana (art. 59, legge regionale 14 Maggio 2009, n.6, così come modificato dall'art. 11, comma 41, della L.R. 9 Maggio 2012, n.26)*", si rileva che

- la *Variante* al Piano Regolatore Generale di Monreale interessa un'area che:

- non è sottoposta a vincolo paesaggistico;
- non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria.
- con riferimento al P.A.L., non risulta essere interessata da aree di pericolosità geomorfologica e idraulica;
- non rientra negli ambiti di protezione ambientale, né all'interno di Siti Natura 2000;
- non possiede elementi costituenti la rete ecologica;
- non rientra nella fattispecie prevista dall'articolo 2, comma 5 della L. R. 71/78 essendo ubicata in zona urbana e attualmente destinata a usi extra-agricoli dal PRG vigente;

- La proposta di *Variante* in argomento:

- non interferisce in alcun modo con altri Piani sovraordinati e/o con zone di particolare interesse essendo compatibile con i vincoli, le prescrizioni di tutela e protezione del paesaggio, dell'assetto idrogeologico, dei beni culturali e delle infrastrutture, stabiliti da provvedimenti o Piani sovraordinati alla pianificazione urbanistica comunale;
- non genera procedimenti di valutazione di Impatto Ambientale in quanto non comprende alcuno degli interventi di cui agli allegati del D.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO e VALUTATO che la proposta di *Variante* in esame non determina impatti sulle componenti ambientali, paesaggistiche e sul patrimonio culturale

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

Parere motivato, ai sensi e per effetto del D.Lvo 152/06, art. 12, comma 4, di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006 della proposta di cui al procedimento *Variante al PRG vigente approvato con D.A. n. 213/1980 in esecuzione della sentenza del TAR sezione di Palermo n.*

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten signature on the bottom right]



Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

2721/2016 del 22.11.2016 – Foglio di Mappa n. 27 particelle nn- 856 e 1028. Tuttavia, l'attuazione della variante dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- l'assetto progettuale e la soluzione urbanistica dovranno integrarsi con il contesto architettonico circostante;
- dovrà essere preferita l'installazione di impianti solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- dovrà essere privilegiato il ricorso a materiali edilizi derivanti da riuso/riciclo (o che comunque assicurino la regionalità e l'origine/certificazione di bioedilizia) e che assicurino efficienza delle prestazioni estetiche ed energetiche.

ANGELINI Aurelio (Presidente)	
SANTIAPICHI Xavier (Vice-Presidente)	
COBELLO Laura (Componente Nucleo)	
BORDONE Gactano	
CAMPILONGO Sandro	ASSENTE
CARTARRASA Salvatore	
CASSAR Adriana	
CASTIGLIONE Simona	
DI LEO Carlo	ASSENTE
DI ROSA Giuseppe	
DOLCE Ferdinando	
FLOCCO Lidia	ASSENTE
FRANCHINA Francesco	ASSENTE
GALATI TARDANICO Carmelo	
I.ENTINI Francesca Maria	



LIUZZO Giuseppina	<i>Giuseppina Liuzzo</i>
MANGIAROTTI Maria Stella	<i>Maria Stella Mangiarotti</i>
MESSANA Giuseppe	<i>Giuseppe Messana</i>
MESSINEO Antonio	<i>Antonio Messineo</i>
MONTEFORTE Guido	<i>Guido Monteforte</i>
MORICI Claudia	<i>Claudia Morici</i>
RIZZO Claudio	ASSENTE
RONDISVALLE Francesco	ASSENTE
SALVIA Pietro	<i>Pietro Salvia</i>
SCURRIA Antonio	<i>Antonio Scurria</i>
TOMASINO Maria Chiara	ASSENTE
VILLA Daniele	<i>Daniele Villa</i>

mi *AS*